



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica

Servizio 2/U.O.2.1

091.7077253

e-mail: salvatore.catania@regione.sicilia.it

PEC:

dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

COMUNE DI PALERMO
Area della Pianificazione del Territorio

26 LUG. 2018

ENTRATAN. 1020127

Palermo, prot. n. 12478 del 24/07/2018

OGGETTO: PA1-27 - Comune di Palermo – Proposta di variante urbanistica su ricorso al TAR Sicilia proposto dalla Ditta Bellavista s.r.l. per riclassificazione urbanistica di un lotto di terreno da zona omogenea territoriale "P-parcheggio" a zona "V4-area attrezzata a parco".

PROCEDIMENTO: Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – Art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014, n. 23.

NOTIFICA DECRETO ASSESSORIALE

Trasmissione via PEC

Copia Conforme

14 MAG 2019



e, p.c.

Al Comune di Palermo
pianificazioneterritoriale@cert.comune.palermo.it

Alla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana
gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

All'Unita di Staff 2/DRU
SEDE

Si notifica ad ogni effetto di Legge il D.A. n. 256/GAB del 16/07/2018, con l'allegato parere che ne costituisce parte integrante, per effetto del quale il procedimento indicato in oggetto, presentato per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ex art. 12 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i., è **da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica** di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel parere n. 161 del 28/06/2018.

Codesto Comune rimane obbligato agli adempimenti di cui all'art. 2 del citato Decreto.

Allo Staff 2/DRU che legge per conoscenza, si comunica che per l'eventuale seguito di competenza, il Decreto citato è scaricabile dal sistema di protocollo IRIDE.

L'Ufficio della G.U.R.S. è pregato di provvedere alla pubblicazione per estratto del Decreto di cui sopra. A tal fine si allega l'estratto del D.A. da pubblicare.

La presente comunicazione viene trasmessa, esclusivamente, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs n. 82/2005

IL DIRIGENTE DELLA U.O. S2.1
(Ing. Salvatore Catania)



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica

Servizio 2/U.O.2.1

e-mail: salvatore.catania@regione.sicilia.it

PEC:

dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO: ESTRATTO D.A. n. 256/GAB del 16/07/2018 - Comune di Palermo.

L'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha emesso il decreto n. 256/GAB del 16/07/2018, con cui l'Assessore, in qualità di Autorità Competente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 161 del 28/06/2018 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha decretato che la "proposta di variante urbanistica su ricorso al TAR Sicilia proposto dalla Ditta Bellavista s.r.l. per riclassificazione urbanistica di un lotto di terreno da zona omogenea territoriale "P-parcheggio" a zona "V4-area attrezzata a parco", sia da non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel citato parere n. 161/2018 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica.

Avverso il decreto 256/GAB del 16/07/2018 è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Dirigente dell'U.O. S2.1
(Ing. Salvatore Catania)



REGIONE SICILIANA

Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali
L.R. n.9 del 07/05/2015

OGGETTO: PA/1-27 Comune di Palermo (PA) – Riclassificazione urbanistica per effetto di decadenza di vincolo preordinato all'esproprio del vigente P.R.G. Sentenza T.A.R. Sicilia n. 2853 del 06.12.2016.

Ditta: Bellavista s.r.l.

PROCEDIMENTO: Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – Art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014 n. 23.

Parere C.T.S. N. 161 del 28.06.2018

VISTO il D.A. n.207/Gab del 17/05/2016 di istituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTE le note assessoriali prot. n.5056/Gab/1 del 25/07/2016 “Prima direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione” e prot. n.7780/gab/12 del 16.11.2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la nota prot. n. 14297 del 01.08.2017, con cui la Segreteria della CTS del Dipartimento dell’Urbanistica, ha trasmesso, ai fini dell’espressione del parere tecnico previsto dal D.A. n. 228/GAB del 27/05/2016, la seguente documentazione relativa alla Variante urbanistica di cui all’oggetto:

1. Istanza prot. n.567870 del 31.03.2017 con cui il Comune di Palermo , nella qualità di autorità procedente, ha trasmesso, per avviare la procedura di V.A.S. prevista dall’art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (verifica di assoggettabilità), la documentazione inerente la proposta di Variante Urbanistica da adottare in ottemperanza alla Sentenza TAR Sicilia n. 2853 del 06.12.2016 (proponente: Ditta Bellavista s.r.l.);
2. Nota dirigenziale prot. n. 9896 del 01/06/2017 di avvio consultazioni;
3. Documentazione in consultazione costituita dai seguenti file:
 - PA 1-27
4. Pareri S.C.M.A.:
 - Nota Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene degli Ambienti di Vita, prot. n.1765 del 05.07.2017;

[Handwritten initials]

VISTA la nota prot. n. 9896 del 01/06/2017 con cui il Dipartimento dell’Urbanistica ha avviato la fase di consultazione del predetto Rapporto Preliminare e relativa documentazione, chiamando i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del D.Lgs. 3/4/2006, del D.L.vo.152/06 e s.m.i.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa:

- Dipartimento Regionale dell’Ambiente
- Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana
- Dipartimento Regionale dell’acqua e dei rifiuti
- Dipartimento Regionale dell’energia
- Dipartimento Regionale Tecnico
- Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
- Dipartimento Regionale dell’Agricoltura
- Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
- Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
- Città Metropolitana di Palermo già Provincia Regionale di Palermo

[Multiple handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- Territorio Ambiente – Parchi e Riserve
- Protezione civile
- Sviluppo economico

Ufficio del Genio Civile di Palermo

Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo

Dipartimento della Protezione Civile

- Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Palermo

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

ASP Palermo

Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente - DAP di Palermo

RILEVATO che al termine della fase di consultazione al Rapporto preliminare (ex art.12 D.L.vo.152/06) è pervenuto un solo contributo da parte dei soggetti competenti in materia ambientale temporale stabilito dalla vigente normativa (30 giorni dalla trasmissione del RAP ai SCMA ex art. 12 comma 2 Parte II del D.Lgs. 152/2006):

- 1) Nota prot. n.1765 del 05.07.2017 con la quale il Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene degli Ambienti di Vita ritiene che non sia da assoggettare a V.A.S. e rappresenta "l'esigenza di procedere alla dismissione di eventuali pozzi non autorizzati insistenti nell'area oggetto dell'intervento".

CONSIDERATO che gli altri sopraelencati SCMA non hanno fornito alcun contributo e/o parere, per cui non può che ritenersi che, per i medesimi Soggetti, ciascuno per le proprie competenze, **non vi siano criticità** ambientali nella valutazione degli eventuali impatti significativi che la Variante in oggetto potrebbe produrre.

RILEVATO, dall'esame del Rapporto Ambientale Preliminare ai sensi dell'Allegato I del D.Lgs. 152/2006, che:

- l'area non rientra tra quelle indicate all'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, precisamente:
 - non ricade entro il campo di applicazione della Direttiva europea 2001/42/CE in materia di V.A.S. così come precisato dal D.Lgs. 152/2006, modificato dal D.Lgs 4/2008 e ss.mm.ii., e non costituisce quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione, o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV di cui all'art. 6 del succitato D.Lgs n.152/2006;
 - non si trova all'interno di zone SIC o ZPS ma ricade a pochi metri dal SIC ITA020014 *Monte Pellegrino* e al di fuori della Riserva Monte Pellegrino (più di 500 metri dal punto più vicinissimo);
 - non rientra in ambito agricolo né di tipo generico né di tipo specialistico;
- l'area interessata dalla proposta di Variante urbanistica, di proprietà della Ditta Bellavista s.r.l., ricade all'interno della municipalità Libertà/Monte Pellegrino della città di Palermo ed è ubicata a ridosso della Villa Belmonte e alle pendici della Riserva di Monte Pellegrino. Essa è censita al N.C.E.U. al Foglio di Mappa n. 25/d, particelle nn. 2547, 2549, 2551 e 2554 ed è estesa complessivamente 7.700,00 mq. di cui una parte ricadente in zona omogenea territoriale "P - parcheggio", una parte in zona "V4 - aree attrezzate a parco" e una piccola parte in z.o.t. "B3 - aree urbane caratterizzate da edilizia residenziale con densità superiore a 4mc/mq" dello strumento urbanistico vigente;
- lo strumento urbanistico vigente nel Comune di Palermo è la *Variante Generale al P.R.G.* approvata con D. Dir. n. 124/DRU del 13.03.2002 e con D. Dir. n. 558/DRU del 29.07.2002, pubblicati rispettivamente sulla GURS n.13 del 22.03.2002 e sulla GURS n. 41 del 30.08.2002 (il Consiglio Comunale di Palermo, con Delibera n.7 del 21.01.2004 ha preso atto degli elaborati grafici adeguati ai sopra citati Decreti), di conseguenza sono scaduti soltanto gli effetti espropriativi dei vincoli sulle aree destinate a spazi pubblici e attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico;
- la Variante proposta consiste nella riqualificazione urbanistica dell'area in esame, in quanto allo stato attuale l'area risulta di fatto classificata come "zona bianca" ovvero priva di destinazione urbanistica, a causa della decadenza dei vincoli giuristi comma 3, art. 9 del D.P.R. 327/2001;
- la Variante urbanistica è in esecuzione alla Sentenza del T.A.R. Sicilia n. 2853 del 06.12.2016 che ha accolto il ricorso della Ditta Bellavista s.r.l., contro il Comune di Palermo, per il silenzio serbato dal

Comune in relazione alla nota di richiesta di attribuzione di una nuova destinazione urbanistica, per effetto della decadenza dei vincoli sul lotto di terreno sopra menzionato;

- il Comune di Palermo, dando seguito a quanto disposto dalla Sentenza sopra citata, propone la reiterazione della destinazione "V4 - aree attrezzate a parco" all'intera area. L'attuazione è assoggettata alle previsioni dell'art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.;
- l'area interessata dalla Variante urbanistica ricade all'interno dell'Area Territoriale tra il Bacino del Fiume Oreto e Punta Raisi (040) del P.A.I.; non risultano nell'area interessata dalla proposta di Variante dissesti e/o aree con pericolosità o rischio geomorfologico e/o idraulico;
- le aree SIC e ZPS individuate ai sensi delle Direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE relative al territorio comunale di Palermo sono: il SIC *Capo Gallo* con codice ITA02006, il SIC *Monte Pellegrino* con codice ITA 020014, il SIC *Monte Grifone* con codice ITA020044 e la ZPS *Monte Pecoraro e Pizzo Cirina* con codice ITA 020049. Esse sono tutte esterne all'area interessata dalla Variante;
- rispetto alle *Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)* il Comune di Palermo ricade nell'Ambito 4 "Area dei rilievi e delle pianure costiere del Palermitano". Il Piano Paesaggistico dell'Ambito 4 della Provincia di Palermo oggi risulta ancora in fase di istruttoria. La proposta di Piano Paesaggistico riporta che l'area interessata dalla Variante in questione ricade nel Paesaggio Locale 13, è sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al D.L. 490/99, art. 139 e insiste in "Aree urbanizzate al 2000" come riportato nella "Carta patrimonio storico". In particolare emerge che:
 - 1) in relazione al parametro qualità e alla criticità paesaggistica, il contesto locale non evidenzia parametri significativi in ordine all'integrità, alla diversità e alla qualità visiva, mentre esprime elementi di perdita e/o frammentazione/dispersione dei caratteri culturali, visivi, testimoniali e morfologici;
 - 2) in relazione al parametro rischio paesaggistico, il contesto locale esprime capacità di assorbimento visuale dell'insediamento e limitata capacità di accogliere i cambiamenti a precise condizioni di inserimento paesaggistico, essendo saturato il limite di vulnerabilità del contesto, per effetto della continua antropizzazione dei luoghi;
- l'area ricade nel "demanio universale di Monte Pellegrino - usi civici" giusta nota RAL n.1856 del 02.09.86 e la particella n. 2554 per la maggior parte è soggetta a "vincolo di in edificabilità nella fascia dei 150 metri dalla battigia" (art. 2, comma 3 della L.R. 15/91);
- l'area non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30 Dicembre 1923, n.3267;
- la proposta di Variante non risulta munita di parere del Genio Civile ai sensi dell'art. 13 della Legge 64/74 ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio;
- la proposta di Variante urbanistica non interferisce in alcun modo con altri Piani superiori e/o con zone di particolare interesse inoltre è congruente e coerente con il P.R.G. vigente.

• Descrizione della Variante

La proposta di Variante urbanistica relativa al lotto in argomento discende dal ricorso al T.A.R. Sicilia attivato dai proprietari contro il Comune di Palermo per determinarsi in ordine alla richiamata richiesta di riclassificazione urbanistica per effetto della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, avanzata dalla società Bellavista che, nella fattispecie, è volta ad ottenere un cambio di destinazione urbanistica, per il lotto in argomento, che il P.R.G. vigente ha destinato parte a zona omogenea territoriale "P - parcheggio" e parte a "V4 - aree attrezzate a parco".

L'area in oggetto estesa complessivamente 7.700,00 mq. è censita al N.C.E.U. al Foglio di Mappa n. 25/d, particelle nn. 2547, 2549, 2551 e 2554 aventi le seguenti destinazioni urbanistiche:

- la p.lla n. 2547 ricade in parte in z.o.t. "P - parcheggio", in parte in z.o.t. "B3 - aree urbane caratterizzate da edilizia residenziale con densità superiore a 4mc/mq" e in parte in zona "V4 - aree attrezzate a parco";
- la p.lla n. 2549 ricade totalmente in zona "P - parcheggio";

- la p.lla n.2551 ricade per la maggior parte in z.o.t. "B3 - aree urbane caratterizzate da edilizia residenziale con densità superiore a 4mc/mq" e per una parte in zona "V4 - aree attrezzate a parco";
- la p.lla n. 2552 ricade totalmente in zona omogenea territoriale "B3 - aree urbane caratterizzate da edilizia residenziale con densità superiore a 4mc/mq";
- la p.lla n.2554 ricade per la maggior parte in zona "P - parcheggio", in parte in zona "B3 - aree urbane caratterizzate da edilizia residenziale con densità superiore a 4mc/mq" e per una parte in zona "V4 - aree attrezzate a parco".

La Ditta Bellavista s.r.l. ha richiesto di variare le suddette destinazioni con la zona "B3 - Aree urbane caratterizzate da edilizia residenziale con densità superiore a 4mc/mq".

Il Comune di Palermo con riferimento alle Direttive che il C.C. ha approvato con Delibera n. 206 del 05.06.2013, nonché agli attuali fabbisogni residenziali e di servizi, sulla scorta delle analisi demografiche e dell'offerta attuale di residenza che non rilevano un fabbisogno residenziale e sull'analisi della carenza di servizi - con riferimento al rispetto degli standard urbanistici previsti dal D.I. n.1444/68 - ha valutato che la destinazione congrua con il paesaggio è quella "V4 - aree attrezzate a parco" per determinare un'area "filtro" tra l'edificato esistente e gli elementi naturali e paesaggistici esistenti.

D'altra parte la carenza di servizi verdi è tangibile se si considera che la dotazione dei servizi previsti dallo strumento urbanistico vigente non soddisfa neanche il fabbisogno minimo inderogabile di mq. 18/ab insediato di cui al D.I. n.1444/68. In particolare la destinazione "V4 - aree attrezzate a parco" è stata reiterata alla quota parte dell'area vincolata da detta destinazione (q.p. p.lle nn. 2547, 2551, 2554) nonché assegnata anche alla quota parte dell'area destinata a parcheggio (q.p. p.lla n. 2547, q.p. p.lla n. 2554, p.lla n. 2549) al fine di ampliare la fascia di verde prevista tra il monumentale complesso ospedaliero esistente di Villa Belmonte e la esistente zona residenziale "B3", fino alla cortina di edifici prospicienti su Via Papa Sergio, testimonianza di ciò che resta del tessuto edilizio di borgata e ricadenti in zona "A2 - tessuti urbani storici".

La zona "V4 - aree attrezzate a parco" è normata dall'art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione intitolato "Servizi pubblici ed attrezzature per attività collettive" e per quanto non sia presente una normazione dedicata alla "V4", al comma 5 leggiamo: "Sulle aree di verde pubblico sono ammessi esclusivamente piccoli manufatti e servizi strettamente connessi alla cura del verde ed alla sua fruizione sociale".

• Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate

Nel documento di sintesi, a partire dalle caratteristiche della Variante, è stato descritto l'impatto sulle principali componenti ambientali: aria e inquinamento atmosferico, acqua, suolo, ambiente e paesaggio, rumore, rifiuti, mobilità, reti tecnologiche.

Suolo

Dall'indagine conoscitiva eseguita sulla zona, è emerso che l'area d'intervento non è soggetta a rischio idraulico, non è sottoposta a vincolo idrogeologico e non è interessata da fenomeni di frana, smottamento o di cave in galleria.

Ambiente e paesaggio

L'area oggetto della proposta di Variante si presenta incolta, con bassa presenza di vegetazione, per lo più arbusti ed erbacce spontanee. Lo stato dei luoghi si presenta fortemente modificato dall'attività antropica a causa dell'urbanizzazione dell'area e non manifesta peculiari caratteristiche paesaggistiche o elementi di sensibilità. L'area in oggetto ha una connotazione antropica medio/alta, a ridosso della borgata storica dell'Acquasanta. La zona non è interessata da "corridoi ecologici" ed è esterna al Sito di Interesse Comunitario (SIC) ITA 020014 "Monte Pellegrino".

Flora, fauna e biodiversità

La proposta di Variante insiste su una zona già antropizzata, priva di biotopi e geotopi selezionati. Non ricade all'interno di Siti Rete Natura 2000, non presenta habitat di interesse comunitario da tutelare e rientra nella classe di minaccia con valore medio basso e medio rispettivamente per la fauna e la flora. Pertanto non necessita della Valutazione di Incidenza di cui all'art.5 del D.P.R. 357/97. Lo stato della

vegetazione prima dell'intervento era privo di elementi qualitativi, al contrario la realizzazione del verde pubblico sarà occasione di riqualificazione, attraverso l'uso di specie autoctone, provenienti da ambiti locali. Ciò al fine di creare un microclima che consenta di mitigare i consumi energetici, dovuti alle temperature estive. L'impatto dell'intervento può considerarsi positivo.

Aria: emissioni in atmosfera

L'attuazione della Variante, che interessa un'area di modesta entità rispetto all'ambiente circostante, non è in grado di incidere in modo sensibile sulla qualità dell'aria. La realizzazione dell'intervento, che consiste essenzialmente in un servizio di limitato impatto ambientale, produce picchi di emissioni concentrate solo nella fase di cantiere e livelli di emissioni acustiche trascurabili in fase di esercizio, che non incidono significativamente sul clima acustico della zona.

Acqua: consumi idrici

L'approvvigionamento idrico avverrà tramite allacciamento all'acquedotto comunale, con riserva idrica esclusiva da dimensionare sul fabbisogno di irrigazione.

Mobilità

L'accessibilità al lotto è garantita da viabilità pubblica per un solo lato del lotto (Via Papa Sergio), che rappresenta strada di accesso, funzionale ed efficiente sia per l'esercizio del servizio verde, sia per le attività di cantiere e costruzione.

Reti tecnologiche

Nell'area in esame sono presenti gli impianti a rete (rete elettrica, rete telefonica, rete di distribuzione dell'acqua potabile, rete gas-metano, rete di smaltimento delle acque bianche e nere). L'intervento dovrà garantire il coerente dimensionamento e il relativo allacciamento al sistema delle reti pubbliche dei servizi, per il fabbisogno idrico, energetico, delle telecomunicazioni, e per il corretto dimensionamento, smaltimento e recapito nelle rete pubblica fognaria e dello smaltimento delle acque piovane.

• **Potenziali impatti attesi e specifiche risposte associate**

Data la natura dell'intervento, nel quadro complessivo, si esclude che le azioni attese possano alterare la percezione e la valenza dei luoghi. L'attuazione della proposta di Variante non muterà neanche parzialmente la percezione dei luoghi, anzi esalterà i valori paesaggistici espressi dalla cornice naturale e storica del contesto.

Il Rapporto Ambientale Preliminare prevede, laddove si rilevano pressioni che producono impatti duraturi alle componenti ambientali, le seguenti misure di mitigazione finalizzate a garantire adeguate risposte agli stessi:

- contenimento dei consumi idrici mediante sistemi per un risparmio del 40% e recupero delle acque meteoriche per irrigazione del verde;
- utilizzo di fonti di energia alternativa;
- coordinamento della viabilità di intervento con quella esistente;
- previsione di rete fognaria separata per acque meteoriche e acque domestiche e utilizzo sistemi per riduzione dei consumi.

VALUTATA la documentazione della Variante urbanistica in argomento e i contributi dei S.C.M.A.;

VALUTATO che in relazione ai requisiti dimensionali, agli obiettivi generali sottesi ed alla valenza complessiva della proposta di Variante urbanistica, con riferimento ai diversi settori funzionali, non si identificano requisiti di valenza territoriale di scala sovra - comunale: non sono interessati altri Comuni o Enti infatti l'intervento ricade strettamente sul territorio comunale di Palermo, né si prevedono (e si avranno) impatti su territori limitrofi;

VALUTATO che la proposta di Variante urbanistica insiste su una zona priva di biotopi e geotopi selezionati nonché di habitat di interesse comunitario e non necessita di Valutazione di incidenza ambientale di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97 anche in considerazione del fatto che la realizzazione del verde pubblico sarà occasione di riqualificazione dell'area attraverso l'uso di specie autoctone;



PERTANTO, con riferimento all'art.2, comma 2 del D.P.R. 8 Luglio 2014, n.23 "Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana (art. 59, legge regionale 14 Maggio 2009, n.6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della L.R. 9 Maggio 2012, n.26)", si rileva che la proposta di Variante al P.R.G. per l'assegnazione della z.o.t. all'area identificata al Foglio n.25/d, partt. nn. 2547, 2549, 2551 e 2554 nel Comune di Palermo, della superficie di circa 7.700,0000 mq., riguardante il cambio di destinazione urbanistica di aree con vincoli scaduti, interessa una piccola area a livello locale, e come la stessa:

- prevede la realizzazione di un parco pubblico con limitati manufatti per la fruizione del servizio;
- ricade in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico e pertanto dovrà essere acquisito il parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo;
- non interessa aree ricadenti all'interno del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) di cui alla L.R. n.6 del 3.05.2001;
- non rientra nella fattispecie prevista dall'art. 2, comma 5 della L.R. 71/78 essendo ubicata in zona urbana e non essendo utilizzata ad usi agricoli;
- è caratterizzata da un'operatività e applicabilità circoscritte concretamente a una zona limitata del territorio comunale;
- non presenta habitat di interesse comunitario da tutelare e rientra nella classe di minaccia medio-basso e medio per la flora e la fauna;
- non comprende opere o interventi soggetti alle procedura di VIA in quanto non comprende alcuno degli interventi di cui allegati III e IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Per tutto quanto sopra rilevato e considerato, ai sensi del comma 4, art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., questa Commissione Tecnica Specialistica, esprime il seguente

PARERE

che la proposta di Variante urbanistica su ricorso al TAR Sicilia proposto dalla Ditta Bellavista s.r.l. per riclassificazione urbanistica di un lotto di terreno da zona omogenea territoriale e "P - parcheggio" a zona "V4 - aree attrezzate a parco", sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli 13 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Ai fini di perfezionare l'iter amministrativo riguardante la Variante urbanistica in oggetto, è necessario acquisire il parere del Genio Civile di Palermo in merito all'art. 13 della L.64/74 e il parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo in quanto l'area è sottoposta a vincolo paesaggistico.

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto, fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione delle opere in programma.

La Commissione

1. DAINA ESTER – Presidente
2. BONACCORSO ANGELO
3. CANNAVO' FRANCESCO
4. CASCONI SANTI MARIA
5. CILUFFO PIETRO QUIRINO
6. DI SALVO BARTOLOMEO
7. DOLCE FERDINANDO
8. D'URSO ALESSIO
9. FAMA FABIO
10. FONTE ALBERTO F. MARIA
11. LA BARBERA CARMEN

Ester Daina

F. Maria

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

- 12.LANZA ANGELA
- 13.LANZA CHIARA
- 14.LEONE VALERIA
- 15.LIPARI PIETRO
- 16.LO BIONDO MASSIMILIANO
- 17.MARTORANA M.ASSUNTA
- 18.MONTALBANO FRANCESCO
- 19.MONTALBANO LUIGI
- 20.MONTI DANIELE
- 21.PAMPALONE SALVATORE
- 22.PUCCIO SALVO
- 23.RJCCO DAVIDE
- 24.RIZZO CLAUDIO
- 25.RIZZO NICOLO'
- 26.SCIMONE ALESSIA
- 27.SCIORTINO ELEONORA
- 28.TOMASINO MARIA CHIARA
- 29.VELLA PIETRO
- 30.VERSACI BENEDETTO

Lanza Lanza
Lanza Chiara
Leone
Lipari
Lo Biondo
Martorana
Montalbano
Montalbano
Monti
Pampalone
Puccio
Rjcco
Rizzo
Rizzo
Scimone
Sciortino
Tomasino
Vella
Versaci

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITÀ COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la "Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (*Testo Unico Ambientale*), concernente "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana";

VISTO l'Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" come integrato dall'Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;

VISTO il D.A. n. 207/gab del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell'Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A., in conformità all'art. 97 della costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.lgs 3 aprile 2006, n 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n 6 e successive modifiche ed integrazioni" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 28 del 01/07/2016;

VISTA la direttiva dirigenziale prot. n 8078 del 9.05.17 con la quale, tra l'altro, si è disposto il "...trasferimento delle pratiche, riconducibili al procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, giacenti agli atti dell'Ufficio e la cui istruttoria non è stata avviata, ai pertinenti Servizi per ambiti di competenza..., previa verifica della procedibilità dell'istanza in termini di mero accertamento della sussistenza della documentazione essenziale o obbligatoria...";

VISTO il D.P.Reg. n. 645/Area1^/S.G. del 30 Novembre 2017, con il quale l'On.le Avv. Salvatore Cordaro è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente.

VISTA la nota prot. n. 567870 del 31/03/2017 (assunta all'ARTA, Dipartimento Urbanistica, con prot. n. 6509 del 11/04/2017), con la quale il Comune di Palermo, nella qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso il Rapporto Preliminare Ambientale corredato degli elaborati progettuali ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) della proposta di variante urbanistica su ricorso al TAR Sicilia proposto dalla Ditta Bellavista s.r.l. per riclassificazione urbanistica di un lotto di terreno da zona omogenea territoriale "P-parcheggio" a zona "V4-area attrezzata a parco".



VISTA la nota prot. n. 9896 del 01/06/2017, del Servizio 2 - DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione, ex art. 12 del D. Lgs. 152/2006, della documentazione relativa alla proposta di variante urbanistica su ricorso al TAR Sicilia proposto dalla Ditta Bellavista s.r.l. per riclassificazione urbanistica di un lotto di terreno da zona omogenea territoriale "P-parcheggio" a zona "V4-area attrezzata a parco", dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.), ivi indicati nella medesima nota, chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, ai sensi della medesima norma;

VISTA la nota dell'ASP di Palermo – Dipartimento di prevenzione U.O.C. Igiene degli Ambienti di Vita, prot. 1765 del 05/07/2017.

PRESO ATTO che gli S.C.M.A. non hanno fatto pervenire pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità Competente.

VISTA la nota del Servizio 2 – DRU prot. n. 14297 del 01/08/2017 con la quale sono stati trasmessi, per il tramite della Segreteria della C.T.S., gli atti relativi al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) della proposta di variante urbanistica su ricorso al TAR Sicilia proposto dalla Ditta Bellavista s.r.l. per riclassificazione urbanistica di un lotto di terreno da zona omogenea territoriale "P-parcheggio" a zona "V4-area attrezzata a parco", alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, al fine di acquisire il parere di competenza.

CONSIDERATO che in assenza di pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti S.C.M.A.

VISTO il parere n. 161 del 28/06/2018, approvato in pari data dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso dallo Staff 2/DRU, nella qualità di Segreteria a supporto della medesima Commissione, con nota prot. n. 11179 del 04/07/2018, al Servizio 2 – DRU, con il quale viene espresso parere che la proposta di variante urbanistica su ricorso al TAR Sicilia proposto dalla Ditta Bellavista s.r.l. per riclassificazione urbanistica di un lotto di terreno da zona omogenea territoriale "P-parcheggio" a zona "V4-area attrezzata a parco", non sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni in esso contenute.

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere della C.T.S. n. 161 del 28/06/2018, che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante.

DECRETA

Art. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 161 del 28/06/2018, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, la proposta di variante urbanistica su ricorso al TAR Sicilia proposto dalla Ditta Bellavista s.r.l. per riclassificazione urbanistica di un lotto di terreno da zona omogenea territoriale "P-parcheggio" a zona "V4-area attrezzata a parco" del Comune di Palermo, **non sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica**, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel sopra citato parere n. 161 del 28/06/2018.

Art. 2) Il Comune di Palermo, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere, che ne costituisce parte integrante, all'Albo Pretorio Comunale, e sul proprio sito istituzionale.

Art. 3) A norma dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, il presente Decreto verrà pubblicato, dall'Assessorato Territorio ed Ambiente, sulla *home-page* del DRU – *directory* "VAS-DRU", *sub-directory* "provvedimenti", sul sito istituzionale di questo Assessorato, a norma dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e s.m.i. e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.



Art. 4) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, li 7 6 LUG. 2018



L'Autorità Competente per la VAS
L'ASSESSORE
On. Avv. Salvatore Cordaro